
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

ADESIONE ALLA SOCIETÀ " A.T.E.S. S.R.L, SOCIETÀ PUBBLICA "IN HOUSE" MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI, APPROVAZIONE DELLO STATUTO ED AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZI CALORE E CONNESSI DALL'01.01.2021 AL 31.12.2021

Il Presidente introduce l'argomento iscritto al punto _____ dell'ordine del giorno della seduta odierna e dà la parola al relatore, assessore a *Opere e Lavori Pubblici, Pianificazione e manutenzione del Cimitero, Urbanistica, Edilizia privata, Piani attuativi e Rigenerazione urbana* Ivan Cordini che illustra la proposta.

.....

.....

Si sottopone, pertanto, all'approvazione del Consiglio comunale il seguente schema di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la competenza gestionale in merito al funzionamento del servizio calore è dell'Amministrazione Comunale e afferisce ai servizi tecnici dell'Ente;
- **Tenuto conto che** la gestione del servizio calore è affidata all'esterno ad operatori privati secondo le regole in materia di appalti pubblici e che il relativo affidamento è scaduto il 31/07/2020;

Considerato che in virtù della scadenza del contratto del servizio calore ed a seguito di un'analisi e confronto approfonditi di tipo economico, organizzativo e qualitativo delle modalità di gestione del servizio, relativi costi, qualità dei servizi offerti, è stata indicata la volontà, espressa infine nell'atto di indirizzo di Giunta Comunale n. 85 dell'8 ottobre 2020 di procedere con le modalità di affidamento *in house* a società partecipate dal Comune secondo le disposizioni vigenti;

Precisato che le Società di capitali a totale partecipazione pubblica:

- costituiscono una risposta in termini di economie di scala e di ottimizzazione territoriale dei servizi gestiti in coerenza alla legislazione che è improntata a criteri che favoriscano l'aggregazione delle società di servizi locali;
- offrono adeguate garanzie sotto il profilo economico-strutturale, nonché la possibilità di realizzare proficue interazioni operative con gli altri soggetti pubblici che ad esse partecipano;
- risultano un modello di gestione maggiormente adeguato a rispondere alle esigenze dell'Amministrazione sotto il profilo operativo in quanto l'amministrazione comunale ha la facoltà

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

di ottimizzare la gestione degli impianti, conseguendo risparmi di spesa e innovando sul fronte energetico attraverso il raggiungimento del massimo risparmio energetico possibile e secondo modalità per le quali il recupero del costo di erogazione per questi servizi sia, in tutto o in parte, ammortizzato dal risparmio energetico ottenuto. I risparmi energetici ottenuti ricadranno sia sul fornitore del servizio energia (che avrà tutto l'interesse ad avere centrali termiche efficienti senza sprechi) sia sul Comune, il quale, attraverso impianti ottimizzati e su misura, sarà in grado di controllare meglio i propri consumi, attraverso opportuni dispositivi di termoregolazione e contabilizzazione, pagando pertanto solo per ciò che effettivamente consuma;

- la definizione degli elementi regolanti il rapporto tra Amministrazione e Società è demandata ad apposito atto, nell'ambito del quale sono precisati, oltre ai costi del servizio richiesto, i costi di eventuali ulteriori o diversi servizi che l'amministrazione volesse attivare, gli obiettivi operativi ed i livelli qualitativi della gestione del servizio;

Considerato che la disciplina di riferimento in materia di partecipazioni azionarie e affidamenti in house, oltre a quella contenuta nelle Direttive Comunitarie, è oggi contenuta negli articoli 5 e 192 del Dlgs. 50/2016 e s. m. i. e negli artt. 4, 5 e 16 del Dlgs. 175/2016 e s. m. e i. (cd. Testo Unico Partecipate) ed invero:

- art. 4 che prevede: *1. "Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. 2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) (...) omissis; c) (...) omissis; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) (...) omissis; 3. (...) Omissis; 4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti";*

- art. 5 che indica gli oneri di motivazione in ordine all'acquisto di azioni da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4 sopra richiamate, e di sottolineare le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nel rispetto dei principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa e della disciplina comunitaria in materia di aiuti alle imprese prevedendo altresì l'invio del relativo atto deliberativo alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, ed all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287);

- art. 16 che prevede: *"1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società*

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

controllata. 2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1: a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile; b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile; c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile. 3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. 3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società”;

- articolo 5 del Dlsg. 50/2016 e s. m. e i. che sottrae alla normativa del Codice dei Contratti Pubblici una concessione od un appalto pubblico quando: “sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata”, specificando che “Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore (...omissis...) ed aggiungendo al comma 4 che: “Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore può aggiudicare un appalto pubblico o una concessione senza applicare il presente codice qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di controllo congiunto. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;

b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;

c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti”;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa per la forma di affidamento prescelta a favore della ATES srl di sede in Trezzo sull'Adda (Mi) alla via G. Pastore n. 2/4, che è stata redatta dal funzionario ad interim del settore gestione del territorio LLPP;

Considerato che la stessa assolve agli adempimenti di verifica previsti dalla legge secondo le disposizioni sopra richiamate ed agli oneri motivazionali richiesti dall'art. 5 del Dlgs. 175 citato indicando in modo analitico nelle sezioni previste (A- Normativa di riferimento; B - Caratteristiche del servizio e obblighi e Universale; C- Modalità di affidamento prescelta; D - Motivazione economico finanziaria della scelta) le ragioni della scelta e legittimità dell'affidamento in house alla Società ATES srl, la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, le ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di efficienza, economicità e qualità del servizio ed ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Ritenuto di richiamare e rinviare a tutti i contenuti della medesima relazione che difatti viene allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuta la partecipazione dell'amministrazione locale alla Società funzionale alle finalità dell'ente in quanto i servizi affidati rientrano a pieno titolo tra quelli di interesse generale di competenza dell'ente di cui all'art. 4 del Dlgs. 175/2016 e s. m. e i;

Visti e richiamati:

- lo Statuto ed il Regolamento di funzionamento del Comitato Unitario per l'esercizio del controllo analogo approvati dalla Società;
- la dichiarazione sul fatturato societario, pervenuta in data 11/12/2020 ns prot. 27750, resa dall'Amministratore unico Direttore Generale della Società;
- la visura camerale aggiornata della Società Ates s.r.l.;

Dato atto che sussistono tutti i requisiti di legge sopra richiamati per l'affidamento "*in house providing*" alla Società ATES Srl in quanto:

- lo Statuto di ATES Srl è conforme ai principi e disposizioni di cui alle leggi sopra richiamate, rispetta innanzitutto i requisiti di cui all'art. 5, commi 4 e 5 del Dlgs. 50/2016 e con i principi comunitari, del cd. controllo analogo congiunto. In particolare nello Statuto i poteri di voto e rappresentanza garantiti ad ogni amministrazione aggiudicatrice (gli organi decisionali, nonché il Comitato di controllo sono composti dai rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici); il perseguimento da parte della Società di interessi non contrari a quelli delle amministrazioni che vi partecipano; la previsione di apposite modalità ed applicazione effettiva per l'esercizio di tale controllo (in fase preventiva, contestuale e successiva) determinate in maniera analitica dall'articolo 9 dei Patti Parasociali sottoscritti il 31.07.2018 e dall'Addendum approvato con verbale di assemblea soci del 16.10.2020, che si intende specificatamente, in questa sede approvato;

Ates S.R.L. come previsto dall'oggetto sociale opera a favore dei soci enti pubblici, in conformità alle normative vigenti in materia, perseguendo lo scopo di produrre energia da fonti rinnovabili, sviluppare azioni finalizzate all'efficienza energetica per produrre benefici di carattere economico ed ambientale, anche attraverso l'utilizzo del meccanismo del finanziamento tramite terzi e della finanza di progetto anche al fine di ottenere la riduzione della domanda energetica e delle emissioni inquinanti;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Realizza la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. Le disposizioni statutarie (in particolare art. 4 "Oggetto") da ultimo modificate soddisfano inoltre le condizioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere b) e c) del Dlgs. 50/2016 e s. m. e i. in quanto, in particolare nell'art. 4 recante "Oggetto", viene garantito il limite dell'oltre l'80% dello svolgimento delle attività e dunque del fatturato della Società, nello svolgimento dei compiti affidati alla società da enti pubblici;

- l'art. 5 dello Statuto recante "Capitale Sociale", che ad oggi è detenuto al 100% da enti locali, conferma la previsione della detenzione interamente pubblica, con eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non comportino controllo o potere di veto, né esercizio di un'influenza dominante sulla Società.

Verificato che risultano inoltre presenti le condizioni previste dal Dlgs. 175/2016, articoli 4 e 16 in materia di partecipazioni societarie e legittimità nell'acquisizione delle stesse per la Servizi Comunali in quanto:

a) i servizi affidati rientrano tra le finalità istituzionali dell'Ente e riguardano servizi di interesse generale;

b) il numero dei dipendenti (25) è di gran lunga superiore al numero degli amministratori (n. 1 Amministratore unico);

c) nessun'altra Società partecipata dal Comune di Cusano Milanino possiede i requisiti per l'affidamento in house dei servizi o attività analoghe a quelle che si intendono affidare mediante l'istituto

d) Ates., operando con n. 18 Comuni soci, e circa 200.000 mila abitanti serviti, rappresenta l'aggregazione ottimale per la gestione del servizio Energia *"in house providing"* ;

f) il contenimento dei costi di funzionamento è stato realizzato ponendo al minimo il numero degli amministratori e il relativo compenso.

- dalla data di gestione ha sempre prodotto risultati di gestione positivi, non ha distribuito utili ai Comuni soci ma ha capitalizzato tali utili portandoli a patrimonio;

- nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio superiore 5 milioni di euro;

- ha adottato standard di qualità tra i più alti riscontrabili nel settore di riferimento;

- ha garantito tariffe tra le più basse della Provincia per tali tipologie di servizi e ha adottato per i Comuni che vi aderiscono stabilmente programmi di significativi investimenti in impianti finalizzati ad ottenere sempre la massima ottimizzazione nella gestione del servizio e nel raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di riduzione delle emissioni.

Valutato inoltre che ATES, oltre a rispettare i principi comunitari per l'affidamento e a gestire direttamente i servizi richiesti, come sopra visto e documentato è in grado di garantire la corretta gestione del servizio energia e di realizzare eventuali nuovi investimenti per l'utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale e la realizzazione di impianti innovativi finalizzati alla riduzione delle emissioni climalteranti e al risparmio energetico;

Visto lo Statuto della Società, che viene approvato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, e preso atto che:

- a seguito della richiesta del Comune Ates s.r.l. ha comunicato con nota ns prot. 27750 del 11/12/2020 la disponibilità a cedere una quota di capitale sociale pari a 8.000 €;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- è intenzione dell'Amministrazione Comunale procedere all'acquisto di tale quota;

Presa visione dell'allegato schema di "Contratto di Servizio" predisposto per regolamentare l'affidamento *in house providing* del servizio di che trattasi per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2021,- indicando i diversi aspetti tecnico economici riferiti all'esecuzione del servizio e gli standard qualitativi dello stesso;

- le ulteriori attività e servizi offerti dalla Società in particolare con il supporto di nuovi software, supporti on line e innovativi sistemi informativi, in termini di ulteriore e più capillare controllo del servizio da parte del Comune;

- assenza di alcun contributo finanziario a favore della Società in conto spese d'esercizio o d'investimento o per garanzie finanziarie comunque denominate con la conseguenza di non dover prevedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-bis comma 1-bis del D.L. 138/2011, accantonamenti da parte del Comune affidante in quanto gli eventuali investimenti strutturali saranno garantiti dal patrimonio della Società;

PRESO ATTO che ai sensi delle modifiche introdotte dall'art. 3 del Decreto legislativo 10.10.2012, n. 174, convertito nella legge 07.12.2012 n. 213, all'art. 239 del Tuel, il Collegio dei Revisori dei Conti, analizzata la documentazione prodotta da ATES Srl, ha espresso apposito parere sulla presente proposta;

- Atteso che la .. ^ Commissione consiliare permanente ha esaminato l'argomento nelle sedute del
- Visto il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020/2022", approvato con atto di Giunta n. 21 dell' 11.2.2020;
- Visti gli allegati pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica dal Funzionario Responsabile ad Interim del Settore Gestione del territorio - LL.PP. ed in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000);

- Con voti resi per alzata di mano da n. .. Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare l'allegato Statuto, i patti parasociali della Società ATES S.r.l., con sede in Trezzo sull'Adda, Via Giulio Pastore 2/4 ed iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano Codice REA MI - 1793521., P.Iva 05064840969;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

3. di approvare la partecipazione dell'amministrazione comunale alla società ATES s.r.l. per una quota pari a 8.000 € ovvero l'1,099% del nuovo capitale sociale pari a 728.000;
4. di approvare la relazione, che allegata all'originale del presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, illustra le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta e definisce i contenuti specifici del servizio per l'affidamento "in house providing" del Servizio Energia;
5. di approvare lo schema di "contratto" predisposto per regolamentare l'affidamento *in house providing* del servizio di che trattasi per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2021 per normare conseguentemente i diversi aspetti tecnico-economici riferiti all'esecuzione del servizio ed agli standard qualitativi dello stesso, il tutto come da allegato al presente atto, le cui disposizioni si intendono richiamate a formarne parte integrante e sostanziale, dando mandato alla Giunta e/o al Responsabile di Settore, ciascuno per le proprie competenze, di procedere alla sua approvazione definitiva apportando, prima della sottoscrizione, di intesa con la Ditta, integrazioni e/o aspetti di dettaglio e/o operativi in relazione alle esigenze dell'Ente;
6. di prendere atto dell'esito della consultazione pubblica ai sensi del comma 2 art. 5 del D.Lgs. 175/2016, come da avviso pubblicato sul portale comunale, sezione amministrazione trasparente, nel periodo compreso di 10 giorni;
7. di affidare, sulla base della relazione di cui sopra, alla Ates srl con sede in Trezzo sull'Adda, Via Pastore 2/4 successivamente all'iscrizione del Comune nel libro soci, per una durata di anni uno, secondo la modalità *in house providing* il Servizio Energia come indicati nel Contratto di servizio;
8. di dare atto che non è previsto alcun contributo finanziario a favore della Società in conto spese d'esercizio o d'investimento o per garanzie finanziarie comunque denominate e che non è necessario prevedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-bis comma 1-bis del D.L. 138/2011, accantonamenti da parte del Comune affidante in quanto gli eventuali investimenti strutturali saranno garantiti dal patrimonio della Società;
9. di dare mandato al Sindaco, alla Giunta Comunale, nonché ai responsabili di servizio competenti per materia, nel rispetto delle reciproche prerogative e responsabilità, per l'adozione degli eventuali ulteriori atti e dei provvedimenti attuativi conseguenti alla presente deliberazione quali l'approvazione definitiva del contratto, l'assunzione degli accertamenti e degli impegni di spesa relativi;
10. di procedere all'iscrizione della quota del 1,099% pari a € 8.000 del capitale sociale di ATES Srl al patrimonio dell'ente tra le immobilizzazioni finanziarie a decorrere dal 1° gennaio 2021;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

11. - di incrementare il capitolo di spesa 30595/600 "Acquisizione partecipazione ATES Srl" codificato nel PdC U.3.01.01.02.003 nella prima variazione del redigendo bilancio di previsione 2021/2023.

12. di trasmettere la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 3 del Dlgs. 175/2016 e s. m. e i. alla Corte dei Conti, Sezione Lombardia Controllo, ai fini conoscitivi ed all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere in ragione dell'urgenza di garantire il servizio calore;

Con voti resi per alzata di mano da n. .. Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. degli Enti Locali (D.lgs 267/2000).